CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia
Settore Tecnico e Sicurezza

CONDIZIONI PARTICOLARI
TRATTATIVA DIRETTA
(AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)

FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER FORMATO A0 COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SERVIZI OPZIONALI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (CPV 30232140-7)

importo presunto a base di gara: **euro 5.900,00 IVA esclusa**

Sommario

ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI 3
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 3 - FORNITURE DI ULTERIORI CARTUCCE 4
ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA E OPZIONE DI RINNOVO 4
ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 5
ART. 8 - AFFIDAMENTO 6
ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO 6
ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE 7
ART. 11 - REFERENTE DELL'IMPRESA 7
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ART. 13 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA 8
ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO 8
ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME 8
ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA 8
ART. 17 - PENALI 9
17.1 Definizione: 9
17.2 Modalità di applicazione: 10
ART. 18 - VARIAZIONI SOGGETTIVE 10
ART. 19 - SUBAPPALTO 10
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 10
ART. 21 - FORO COMPETENTE 11
ART. 22 - NORME E CONDIZIONI FINALI 11

ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI

L'Impresa, con la presentazione dell'offerta, esplicitamente ammette, sotto la propria responsabilità, di conoscere esattamente la tipologia dell'apparecchiatura e le sue necessità di manutenzione, nonché di accettare tutte le disposizioni delle presenti prescrizioni tecniche.
Le condizioni del contratto relativo alla fornitura a titolo di noleggio di un plotter formato A0 comprensiva di installazione, assistenza e servizi opzionali per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" sono integrate e modificate dalla clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto relative al bando "Beni" Categoria "Macchine per ufficio" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento ha per oggetto la fornitura a titolo di noleggio di un plotter formato A0 comprensiva di installazione, assistenza e servizi opzionali per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte, per una durata di 36 (trentasei) mesi, di un plotter formato A0 per il Consiglio regionale del Piemonte. Tale fornitura include altresì la consegna del plotter medesimo.

Il plotter dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Formato A0;
- Stampa a colori e in bianco/nero;
- Stampa inkjet;
- Risoluzione di stampa: 2400 dpi * 1200 dpi o migliore;
- Memoria hard disk: minimo 512 megabyte;
- Formati stampa supportati: A0, A1, A2, A3 e A4;
- Velocità di stampa: massimo 30 sec per pagina A1; massimo 60 sec per pagina A0
- Disponibilità di collegamento Ethernet, Wifi e porta USB 2.0.

Il servizio di assistenza dovrà comprendere le seguenti funzioni:

- Fornitura e installazione di 3 (tre) kit di cartucce (nero, giallo, magenta e ciano) per anno di noleggio con capienza min. 75 ml per il nero e min. 25 ml per gli altri 3 colori;
- Assistenza tecnica su chiamata dal lunedì al venerdì, con tempi di intervento massimi pari a 24 ore (saranno esclusi dal calcolo delle 24 ore i giorni di sabato e domenica, nonché i giorni festivi);
- Sostituzione di parti guaste, comprese le testine di stampa;
- Almeno un intervento di controllo delle funzionalità del plotter per anno di noleggio;
- Ritiro e smaltimento delle cartucce di toner esauste.

Il plotter dovrà essere installato presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte, sita in via dell'Arsenale 14, al terzo piano.

Si rammenta che la sede suddetta è situata nel perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) in vigore dalle ore 7:30 alle ore 10:30 dei giorni feriali escluso il sabato.

L'Impresa si impegna ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, nonché le sostituzioni di parti logore o difettose, che si rendessero necessarie per assicurare il perfetto funzionamento delle apparecchiature stesse.

Come specificato all'articolo 4, il Consiglio regionale del Piemonte si riserva l'opzione di estendere il contratto di noleggio per altri 36 (trentasei) mesi alla scadenza del contratto.

ART. 3 - FORNITURE DI ULTERIORI CARTUCCE

In aggiunta alla previsione della fornitura di n. 3 (tre) kit di cartucce annue (incluse nel contratto), l'Amministrazione si riserva di richiedere fino a un massimo di ulteriori 3 (tre) kit di cartucce (nero, giallo, magenta, ciano) per anno di noleggio alle condizioni descritte all'articolo 4 del presente documento.
I kit di cartucce aggiuntivi devono essere dello stesso tipo di quelli previsti nel servizio di assistenza.

La fornitura aggiuntiva di cartucce include l'installazione del kit nonché il ritiro delle cartucce esauste.

ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA E OPZIONE DI RINNOVO

L'importo complessivo presunto della fornitura a titolo di noleggio del plotter e dei servizi assistenza per la durata di mesi 36 (trentasei) ammonta ad euro 4.100,00 oltre IVA.

L'importo presunto di ogni ulteriore fornitura di kit di cartucce, comprensiva di installazione e ritiro delle cartucce esauste, è stato stimato in euro 200,00 oltre IVA fino ad un massimo di n. 3 (tre) ulteriori kit di cartucce richiedibili per anno di noleggio per un totale di euro 1.800,00 oltre IVA (euro 600,00 oltre IVA per anno di noleggio).

Pertanto, l'importo presunto a base di gara ammonta ad euro 5.900,00 oltre IVA che si compone di euro 4.100,00 oltre IVA per il noleggio del plotter e di euro 1.800,00 oltre IVA per l'eventuale fornitura delle cartucce.

Il pagamento dei relativi corrispettivi è descritto all'articolo 12 del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 36 (trentasei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 4.100,00 oltre IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del contratto.

Nel caso di attivazione dell'opzione di proroga, si intende altresì prorogata la possibilità di richiedere fino a 3 (tre) ulteriori kit di cartucce per anno di noleggio alle stesse condizioni sopra descritte.

Il valore globale stimato presunto per l'appalto è pari a euro 11.800,00 oltre IVA, come indicato nella tabella sottostante.

Importo per il noleggio del plotter (36 mesi)	€ 4.100,00
Importo per ulteriori kit di cartucce (primi 36 mesi)	€ 1.800,00
Importo per l'opzione di proroga del noleggio del plotter (per ulteriori 36 mesi)	€ 4.100,00
Importo per ulteriori kit di cartucce in caso di proroga del noleggio di ulteriori 36 mesi	€ 1.800,00
Valore globale stimato presunto	**€ 11.800,00**

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Codice potrà esercitare la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa sarà tenuta a fornire, per una durata di 36 (trentasei) mesi un plotter compatibile con le caratteristiche tecniche elencate all'articolo 2 del presente documento e ad installarlo presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte indicata al medesimo articolo.

L'Impresa sarà inoltre tenuta ad eseguire le seguenti prestazioni:

- Sostituzione fino a n. 3 (tre) kit di cartucce (bianco/nero e colori) per anno di noleggio e relativo ritiro delle cartucce esauste;
- Intervento su chiamata in caso di malfunzionamento della macchina, con tempi di intervento di massimo 24 ore dalla segnalazione di malfunzionamento (non vengono considerati nel conteggio i sabati e le domeniche, nonché i giorni festivi infrasettimanali);
- sostituzione temporanea degli apparecchi che per qualsiasi motivo non possano essere messi in condizione di funzionare correttamente con intervento in loco del personale tecnico, con altri di pari caratteristiche e prestazioni;
- ritiro di componenti del plotter o del plotter medesimo, qualora non fossero funzionanti e non fosse possibile una loro riparazione;
- predisposizione di un controllo annuo a fini manutentivi dell'apparecchio installato.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 o il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, concordando con il referente dell'Amministrazione l'intervento, previa comunicazione via email (all'indirizzo che verrà comunicato in sede di stipula del contratto).
In caso di necessità di sostituzione di componenti del plotter, l'Impresa dovrà fornire i ricambi originali, nonché provvedere al ritiro delle componenti non più funzionanti.
In nessun modo gli interventi dovranno interferire con il servizio stesso nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Gli interventi effettuati in forza di dette obbligazioni s'intendono remunerati in modo esaustivo dal prezzo offerto in gara e non potranno, quindi, dare luogo ad alcun addebito a carico dell'Amministrazione, nemmeno per oneri indiretti o riflessi.

Alla scadenza del contratto, anche se anticipatamente risolto, il plotter dovrà essere ritirato dall'impresa senza ulteriori oneri in capo alla presente Amministrazione.
Tutti i residui dei prodotti di consumo e le parti usurate o rotte, sostituite durante le riparazioni, dovranno essere ritirati e smaltiti a cura e spese dell'Impresa e secondo le modalità previste dalla normativa vigente che regola la materia.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati al Consiglio regionale esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura della Trattativa Diretta in questione, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale.
L'impresa invitata dovrà, pertanto, trasmettere, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate in procedura, l'Offerta economica, firmata digitalmente, formulata con un'offerta espressa mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull'importo presunto a base di gara, pari a **euro 5.900,00 oltre IVA,** da formulare immettendo a sistema la percentuale di sconto offerto.

L'impresa dovrà produrre, secondo le modalità indicate in procedura, i seguenti documenti:

- Allegato A: dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023) e il rispetto dei CAM, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- Offerta economica firmata digitalmente da formulare immettendo a sistema il "ribasso percentuale unico" offerto sull'elenco prezzi che concorre a formare l'importo a base d'asta pari ad euro 5.900,00 oltre IVA. L'impresa dovrà, inoltre, indicare se intenda avvalersi del subappalto ed indicare le attività oggetto di subappalto, compilando il modulo allegato;
- Schede tecniche del plotter che intende fornire alla presente Amministrazione;
- Schede tecniche dei kit di cartucce che intende fornire alla presente Amministrazione, in cui devono essere precisate le capienze (in ml) dei colori nero, giallo, magenta e ciano;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 108 c.9 del D.Lgs 36/2023, recante i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A norma della disciplina vigente, l'Amministrazione reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

ART. 8 - AFFIDAMENTO

L'appalto si configura come affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, previa Trattativa Diretta effettuata sulla piattaforma MePA.

Si precisa che l'Impresa, con la presentazione dell'Offerta, dovrà assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "*Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte*", approvato con Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 e s.m.i. pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione "*Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali",* confermando, con la sottoscrizione della stessa, di aver preso conoscenza ed accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice di Comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'Impresa affidataria sarà tenuta a dichiarare che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. L'Impresa contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto. L'Impresa contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage" verrà resa dall'Impresa, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che l'Impresa dovrà restituire, firmato digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023, in ordine al possesso dei requisiti generali, l'Impresa dovrà compilare e firmare digitalmente il documento "Allegato A", quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti di partecipazione.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data della consegna del plotter.
Ai sensi dell'art. 4 del presente documento, l'Amministrazione si riserva di estendere la durata del contratto di altri mesi 36 (trentasei).

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE

Il documento di stipula sarà prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip e conterrà i dati della Trattativa Diretta, predisposta dall'Amministrazione, e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva; tale documento si intenderà validamente perfezionato e, quindi, disciplinato dalle *Condizioni Generali* di contratto relative al prodotto, oggetto del contratto, e dal presente documento, con i relativi allegati, come previsto dalle Regole del Sistema di *E-procurement*, al momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, previa presentazione della documentazione richiesta, verrà trasmesso tramite PEC e caricato a sistema.

Si richiama l'articolo 54 delle regole del Sistema di *E-procurement* della P.A.

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dell'Impresa affidataria, senza diritto di rivalsa.

L'Impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipula del contratto.

L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'articolo 53, comma 4 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 11 - REFERENTE DELL'IMPRESA

L'impresa affidataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di affidamento, un recapito ed il/i nominativo/i di una o un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del canone sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale posticipata.
L'Amministrazione si riserva comunque di accertare a posteriori la regolare esecuzione delle prestazioni sia in ragione del tempo di esecuzione che della qualità del servizio. Eventuali difformità nell'esecuzione delle prestazioni comporteranno deduzioni dagli importi che l'Amministrazione.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle eventuali mancate prestazioni.

L'Impresa si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal contratto sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n 217.

In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali e assicurativi (INPS ed INAIL), a seguito della verifica della regolarità contributiva (DURC), l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento della fattura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso all'Impresa aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezione di sorta, ne avrà titolo a interessi o risarcimento danni, anche in caso di tardiva liquidazione del corrispettivo.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA

Il servizio deve essere fatto coscienziosamente mediante l'impiego di personale tecnico specializzato di fiducia in ragione della delicatezza del lavoro e della riservatezza degli uffici a cui il personale stesso deve accedere. L'Impresa dovrà dare comunicazione del/i nominativo/i del personale che accederà alle sedi del Consiglio regionale del Piemonte; il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento in cui è specificato il tipo di rapporto con l'impresa (es: dipendente, consulente esterno ecc..).
Il rapporto di lavoro intercorrerà a tutti gli effetti di legge unicamente con l'Impresa, fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto.

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative alla sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare quelle contenute nell'articolo 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare l'Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti procedure di sicurezza nei confronti del personale dipendente del Consiglio regionale, degli amministratori ed amministratrici e delle persone in visita che dovessero transitare all'interno dei locali oggetto degli interventi di manutenzione.

In ossequio alle norme di sicurezza sopra esposte, durante tutte le operazioni di installazione/disinstallazione o di manutenzione del plotter, nonché di sostituzione dei toner esausti, l'appaltatore dovrà provvedere a scollegare le stesse dalla rete elettrica prima di effettuare l'intervento.

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME

L'Impresa dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti e a quelle che venissero eventualmente emanate, durante l'esecuzione del servizio, in materia di assunzione della manodopera, versamento contributi, Ispettorato del Lavoro, Previdenza Sociale, A.S.L., Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e antincendio, nonché alle norme di legge ex ENPI, CEI, Corpo Nazionale VV.F. ecc...
Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la categoria corrispondente, come indicato nella documentazione di gara.
È a carico dell'Impresa - e di sua esclusiva spettanza - l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla legge 55/1990 e dal d.lgs. 81/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.
L'Impresa sarà tenuta a presentare, prima dell'inizio del servizio, ogni documentazione richiesta dall'Amministrazione, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza del personale destinato al servizio presso le sedi di cui al precedente articolo 2. Analoga documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta subentri nuovo personale ed in qualsiasi momento, durante il corso dell'appalto, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA

All'Impresa fanno interamente carico sia tutte le responsabilità per danni che durante l'espletamento del servizio possano derivare al Consiglio regionale del Piemonte o a terzi, persone o cose, sia la responsabilità del buon funzionamento delle attrezzature adoperate e quella riguardante gli infortuni del personale addetto, opportunamente addestrato in materia di prevenzione e protezione.
Pertanto l'Impresa è tenuta a sollevare il Consiglio regionale da qualsiasi pretesa ed azione che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione.
Eventuali danni saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto e l'Impresa dovrà far pervenire per iscritto adeguate controdeduzioni e giustificazioni.

Qualora tali controdeduzioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Consiglio regionale addebitando le spese all'Impresa affidataria e irrogando altresì una penale pari all' 1 per mille dell'importo del danno per giorno di ritardo nell'adempimento corretto.

L'Impresa dovrà stipulare e consegnare al Consiglio regionale, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza assicurativa, che dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto, contenente quanto segue:

1. **responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente documento**, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
   - euro 500.000,00 quale limite catastrofale per sinistro;
   - euro 500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
   - euro 250.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.

   La polizza comprende:
   danni a terzi: sono compresi i componenti dell'Assemblea regionale in attività ed ex consiglieri regionali; i dipendenti tutti del Consiglio regionale e comunque della Regione Piemonte; le persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle sedi individuate all'articolo 2 del presente documento.

   L'estensione di garanzia ai danni:
   a) ai fabbricati, alle sedi, ai locali di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale condotti in locazione, comodato, uso o a qualsiasi altro titolo occupati dal Consiglio regionale;
   b) a cose di proprietà del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale detenute o al Consiglio regionale affidate in consegna, custodia, possesso a qualsiasi titolo, comprese le cose di proprietà dei consiglieri regionali, dei dipendenti tutti del Consiglio e della Giunta regionale e dei soggetti che partecipano anche occasionalmente alle attività del Consiglio regionale;
   c) l'estensione di garanzia ai danni derivati da incendio delle cose dell'Impresa affidataria o da essa detenute;
   d) danni alle cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione del servizio eseguito dall'impresa presso le sedi individuate all'articolo 2, che per natura, volume, peso non possano essere rimosse;
   e) danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali delle attività del Consiglio Regionale (o comunque della Regione Piemonte), purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un massimale per sinistro e per periodo assicurativo annuo di almeno euro 50.000,00.

2. **responsabilità civile dell'Impresa verso i propri prestatori di lavoro** (iscritti obbligatoriamente o non all'INAIL) avente almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
   - euro 500.000,00 per ogni sinistro;
   - euro 500.000,00 per persona.

   La garanzia dovrà estendersi anche alla copertura dei danni non rientranti nella disciplina di cui al d.p.r. 1124/1965. L'assicurazione dovrà inoltre valere per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 222/1984.

Le coperture assicurative devono essere costanti per tutta la durata contrattuale.

ART. 17 - PENALI

17.1 Definizione:
Qualora, nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali inerenti le condizioni generali del contratto nonché quanto disposto dal presente documento, il Consiglio regionale del Piemonte

avrà la facoltà di applicare una penalità per ogni inadempienza, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.
L'ammontare della penalità sarà applicato dall'Ufficio competente, con le modalità del successivo paragrafo, secondo i sotto elencati parametri:
1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento richiesto.

17.2 Modalità di applicazione:
Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta alla quale l'Impresa ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale del Piemonte dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.
Ai sensi dell'articolo 126, comma 1 del D.lgs n. 36/2023 l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di tale soglia comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 18 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto, a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto, di cui al comma precedente, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (articolo 1456 codice civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (articolo 1382 codice civile).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del d.lgs. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 19 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti dell'art. 119 del Codice.
L'Impresa deve dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Consiglio Regionale avrà il diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC e senza preventiva messa in mora, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento danni, nei seguenti casi:

- in caso di presenza di motivi di esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023.;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), di fallimento, di liquidazione coatta;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Impresa subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso l'applicazione delle penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1 del D.lgs n. 36/2023, dovesse superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il Consiglio regionale, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per cause sopravvenute, esplicitate nel relativo provvedimento.
L'Ente potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore a seguito dell'affidamento.
Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie saranno prelevate dal deposito cauzionale definitivo, mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Ente e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Ente sarà competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

ART. 22 - NORME E CONDIZIONI FINALI

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'articolo 3 prevede l'applicazione immediata della tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti commesse pubbliche, l'Impresa, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal settimo comma del citato articolo 3.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'affidamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL.

Per qualsiasi altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia servizi, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e, in particolare:
- l.r. 8/84 e s.m.i.;
- legge di contabilità generale dello Stato;
- l. 136/2010;
- d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Regolamento per l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale del Piemonte
- codice civile.

Il Responsabile del Progetto è individuato nel Responsabile della del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia arch. Francesco Leccese.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento istaurato con siffatta procedura, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'Informativa che si allega alla presente nota.

Codesta Impresa potrà richiedere informazioni ed eventuali chiarimenti ai seguenti uffici della Direzione Amministrazione del Consiglio Regionale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (eccetto il sabato):
- Settore Tecnico e Sicurezza
  tel. n. 348/6163903 – 340/2686161¸ PEC: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

Allegati:

01_Allegato A dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023, sul rispetto dei CAM e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
02_Dichiarazione oneri aziendali e costo manodopera
03_Modulo Pantouflage
04_Dichiarazione subappalto
05_Informativa Privacy